

TI_GERICHTE 17.2020.14 vom 21. Dezember 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-12-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2020.14

FR: TI_GERICHTE 17.2020.14 du 21 décembre 2020

IT: TI_GERICHTE 17.2020.14 del 21 dicembre 2020

Erwägungen

E. 1

è prosciolta dall'imputazione di furto per i fatti di cui all'AA 69/2017 del 28 aprile 2017.

3. Gli oneri processuali per il procedimento di primo grado di complessivi fr. 1'150.- sono posti a carico dello Stato.

4. A titolo d'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP per la procedura di primo grado e per parte di quella di secondo grado, lo Stato della Repubblica e Canton Ticino verserà a AP 1, e per lei all'avv. DI 1, l'importo complessivo di fr. 2346.95.

5. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato.

6. La nota d'onorario dell'avv. DI 1 è approvata per:

- onorario fr. 900.-

- Spese fr. 90.-

- IVA fr. 76.25

Totale finale fr. 1'066.25

ed è posta a carico dello Stato.

6.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

6.2. La richiesta di pagamento dev'essere inviata, da parte del difensore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona, allegando l'originale della presente tassazione e la nota d'onorario.

7. Intimazione a:

8. Comunicazione a:

—

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 9

In concreto, gli atti istruttori sono di una povertà disarmante. Dapprima, vi è che non è certo che, in quel 13 luglio 2016, il contenuto della cassaforte corrispondesse, davvero, agli importi indicati dall'AP. E questo, senza nulla togliere alla buona fede dell'AP. Non si ha una vera e propria contabilità e non si sa se quel giorno l'AP abbia, davvero, contato (e se sì, con quale precisione) i soldi in cassaforte: in queste condizioni, avuto riguardo anche alla dichiarata sua abitudine di lasciare aperta la cassaforte e di allontanarsi dall'ufficio per pause ripetute, non si può escludere che, quel giorno, i soldi in cassaforte non fossero quelli che l'AP credeva che fossero. Inoltre, non è vi alcuna certezza che il (denunciato) furto sia avvenuto proprio il giorno in cui l'AP lo ha denunciato. In realtà, l'unica certezza è che quest'ultimo si è accorto in quel 13 luglio 2016 che, rispetto a quanto da lui "contabilizzato" (o meglio, ritenuto), vi erano degli ammanchi. Da lì a dire che l'importo che risultava mancante (o che l'AP credeva fosse mancante) era stato sottratto proprio quel giorno – e proprio nel breve lasso di tempo indicato dall'AP – ne corre. Già solo per questo, dunque, l'ipotesi accusatoria cade irrimediabilmente. Ma non solo. Anche volendo dare per accertato – cosa che non è – che il denaro (asseritamente) mancante è stato sottratto quel giorno, questo ancora non basterebbe a fondare l'ipotesi accusatoria. Dapprima, va detto che quanto in atti non permette di delimitare il lasso di tempo in cui il denaro sarebbe stato sottratto all'intervallo indicato dall'AP (tra le 12.15 e le 12.45). E questo poiché, durante il confronto, l'imputata ha precisato, che "quando il signor PC 1 è nel suo ufficio non vi rimane costantemente. Magari ci sta un po' e scende a prendere un caffè, poi magari fa due passi. Continua a fare su e giù, questo per dire che il suo ufficio rimane incustodito per diversi momenti in cui anche altre persone potrebbero entrarvi" (cfr AI 15, pag 6). Detto questo, nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che l'asserito furto è avvenuto proprio quel 13 luglio 2016, l'unico elemento che avvicinerrebbe – ma non abbastanza - l'imputata al furto denunciato sarebbe la sua presenza nella casa in quel giorno. Ma è un elemento del tutto – e di gran lunga – insufficiente per una condanna. Da un lato, perché la possibilità di operare il (denunciato) furto era data, a causa della presenza in loco, non solo all'imputata ma anche a tutte le altre persone che erano in casa, non soltanto nel lasso di tempo che va dal momento in cui l'AP ha lasciato lo studio per scendere a pranzare e quello in cui vi ha fatto ritorno, ma anche in una delle altre sue abituali assenze dallo studio. Va, poi, a questo proposito segnalato che la certezza dell'AP circa il fatto che, nella mattinata di quel 13 luglio, in casa non ci fossero persone estranee (al nucleo familiare e ai dipendenti) è del tutto illusoria: infatti, le registrazioni della videosorveglianza su cui egli fonda questa sua convinzione (AI 18) presentano importanti discontinuità (mancano, tra gli altri, i filmati relativi alla zona piscina tra le ore 12.05 e le ore 12.31, cfr. file 120500, file 123402.re4 in AI 18; così come quelli relativi alla zona giardino e entrata tra le 12.17 e le 12.34, cfr. fil 123402.re4 in AI 18). Infine, va detto anche che appare assai improbabile che l'imputata - che lavorava da

tempo per l'AP e che godeva di considerazione e fiducia da parte dei coniugi PC 1 (" dal 2012 al giorno dei fatti, la AP 1 ha sempre eseguito le sue menzioni con nostra soddisfazione ", AP allegato ad AI 2, pag. 2; " la signora lavorava da noi da 4 anni e aveva la nostra totale fiducia" , AI 15, pag. 4; AI 14, pag. 1) – abbia assunto il rischio di perdere il suo lavoro (e quello del marito) per impossessarsi di poche migliaia di franchi (cioè, di ben poca cosa se rapportata alla stabilità economica che i due impieghi presso i PC 1 garantivano alla sua famiglia). Forza è, dunque, constatare che non vi è nulla agli atti che permetta di accertare che l'imputata abbia rubato alcunché. Ne discende che l'appello deve essere accolto e l'imputata prosciolta. Indennità

E. 10

Sui presupposti applicativi dell'art. 429 CPP e sui principi che reggono la quantificazione dell'indennità, si rinvia a quanto indicato a più riprese da questa Corte, in particolare alle sentenze CARP 17.2013.161 del 28 marzo 2014 e 17.2013.46 del 9 dicembre 2013. a. Per la procedura di primo grado, l'appellante ha prodotto la nota d'onorario 18 maggio 2020 in cui il suo difensore di fiducia espone, per le prestazioni effettuate sino all'annuncio d'appello, un dispendio orario di 7 ore e 5 minuti alla tariffa oraria di fr. 250.-, oltre spese ed IVA (8%). Il dispendio orario, così come le spese, appaiono adeguati alla natura del caso e vengono, pertanto, approvati. Di contro, l'IVA – erroneamente calcolata nella misura dell'8% – deve essere ridotta al 7.7 %. Di conseguenza, l'importo complessivo riconosciuto a titolo d'indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPC per le spese legali per la procedura di primo grado ammonta a complessivi fr. 2'051.45 (composti da fr. 1'762.50, fr. 142.30 di spese e fr. 146.65 di IVA). b. Per la procedura di appello, e meglio per le prestazioni effettuate nel periodo precedente all'inoltro dell'istanza per la nomina del difensore d'ufficio del 18 maggio 2020, il difensore di fiducia dell'appellante ha esposto 1 ora di lavoro, alla tariffa oraria di fr. 250.- (oltre a fr. 24.40 di spese), per la stesura della dichiarazione d'appello, il consenso alla procedura scritta e un'informativa alla cliente. Il dispendio orario appare adeguato al lavoro svolto. Pertanto, vanno riconosciuti all'appellante fr. 295.50 (fr. 250.- di onorario, fr. 24.40 di spese e fr. 21.10 di IVA) a titolo d'indennità ex art.429 cpv. 1 lett.a CPP per una parte delle spese legali per la procedura di secondo grado. Tassazione della nota d'onorario per la procedura d'appello

E. 11

Il dispendio orario di 5 ore esposto nella nota d'onorario del 18 maggio 2020 dell'avvDI 1 per la stesura della motivazione scritta della dichiarazione d'appello appare adeguato al lavoro svolto ed è pertanto integralmente riconosciuto. Per contro, la tariffa oraria di fr. 250.- esposta dal difensore deve essere ridotta a fr 180.- (art. 4 cpv. 1 Tpu). Ne consegue che la nota è tassata in fr. 900.- di onorario, cui vanno aggiunti fr. 90.- per spese (art. 6 Regolamento Tpu) e fr. 76.25 per l'IVA, per un totale complessivo di fr. 1'066.25. In considerazione dell'esito del procedimento d'appello, in caso di ritorno a miglior fortuna, AP 1 non sarà tenuta a rimborso. Spese procedurali di primo e di secondo grado

E. 12

Visto l'esito dell'appello, le spese della procedura di primo grado, così come quelle della procedura d'appello, sono poste integralmente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 e 3 CPP). Per questi motivi, visti gli artt. 34, 42, 47 e 139 cifra 1 CP, 10, 80 e segg., 84 e segg., 132 CPP, 398 e segg., 429 e segg. CPP; nonché, sulle spese, 422 e segg. CPP, la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili dichiara e pronuncia :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.